

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 11

Sintesi: L'art. 19 del t.u. 131/1986 prevede l'obbligo di denunciare tutti gli eventi che, a norma dello stesso t.u. 131 (e quindi non soltanto gli eventi previsti dall'art. 18 del d.p.r. 634/1972), diano luogo ad ulteriore liquidazione dell'imposta. Il terzo comma dell'art. 19 dispone che per le delibere di aumenti di capitale a pagamento effettuati da societa' di capitale e per le delibere di emissione di obbligazioni convertibili in azioni la denuncia deve essere presentata per le quantita' sottoscritte fino al decorso di un trimestre (non piu', quindi, di un semestre) dalla delibera; in secondo luogo dispone che le societa' abbiano il normale termine di venti giorni decorrente dalla scadenza del trimestre per la presentazione della denuncia.

Testo:

avvalgono delle rispettive filiali e si e' rilevata, quindi, la quasi assoluta impossibilita' che nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle denunce le societa' stesse siano in grado di conoscere esattamente le quantita' delle azioni sottoscritte e dalle obbligazioni convertite entro il medesimo giorno.

denuncia dal semestre ad un trimestre, ma nel contempo ha previsto che le legislatore da un canto ha ridotto la durata del periodo oggetto di societa' abbiano il normale di venti giorni decorrente dalla scadenza del trimestre, per la presentazione della denuncia.

Tenendo conto delle difficolta' e delle esigenze sopra evidenziate, il Il titolo secondo si conclude con la norma recata dall'articolo 19 che regola le denunce degli eventi successivi alla registrazione confermando sostanzialmente due principi fondamentali in materia di imposta di registro, gia' individuati nell'articolo 18 del D.P.R. n. 634 del 1972, atto gia' registrato, che dia lugo ad ulteriore liquidazione d'imposta e azioni le banche e gli istituti di credito i quali, a loro volta, si corrispondente terzo comma del'articolo 18 del D.P.R. n. 634 del 1972, ha della norma che impone tale obbligo non solo per gli eventi gia' delle denunce relative alle delibere di aumenti di capitale a pagamento denuncia che e' attribuita all'ufficio che ha registrato l'atto.

decreto, nel denunciare tempestivamente e in modo compiuto le entita' della scadenza del termine di presentazione delle denunce.

eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione dell'imposta ai sensi di effettuati da societa' di capitali ed alle delibere di emissione di in sede di commento dell'articolo 27.

individuati dalla previgente normativa, ma, piu' in generale, per tutti gli la competenza territoriale in ordine alla presentazione di una tale obbligazioni convertibili in azioni delle quali si dira' anche in seguito presentazione delle denunce diversi da quelli contemplati nel sottoscrizione delle azioni e per la conversione delle obbligazioni in sospesa nel tempo. sottoscritte, in particolare per le sottoscrizioni avvenute in prossimita' tenuto in considerazione le difficolta' riscontrate nel vigore del cennato una qualsiasi delle disposizioni del testo unico che preveda una tassazione ulteriore liquidazione d'imposta si fa rilevare la piu' ampia formulazione vale a dire l'obbligo di denunciare un'evento successivo, riferentesi ad un E' noto, infatti, che la quasi totalita' delle societa' delegano per la Il legislatore per tali ipotesi, nello stabilire termini per la Il terzo comma contiene alcune modifiche ai termini per la presentazione Per quanto concerne l'obbligo di denunciare eventi che diano luogo ad